REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art.1
Oggetto

1. Le norme, che seguono, costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni contenute nel T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000 nonchè del regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art.2
Individuazione

Le entrate tributarie comunali sono costituite dal proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

Art.3
Regolamenti specifici

Fermo restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, l'applicazione e la gestione di ogni singolo tributo sono disciplinate nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo, osservando i principi posti dall'art.2 della Legge 27 Luglio 2000 n.212 (Statuto del contribuente).

Art.4
Determinazione aliquote e tariffe

1. La determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi compete alla Giunta Municipale nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge.
2. Le relative deliberazioni di approvazione devono essere adottate entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
3. Salvo diversa disposizione di legge e fatta eccezione per quanto conceme l'imposta comunale sulla pubblicità, i diritti sulle pubbliche affissioni e l'imposta comunale sugli immobili, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 2 non siano adottate entro il termine ivi previsto, sono prorogate le tariffe in vigore.
4. Le tariffe possono essere comunque modificate in presenza di rilevanti incrementi dei costi relativi ai servizi stessi nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

Art.5

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 4.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono immediatamente applicabili.

TITOLO II

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art.6

Soggetti responsabili della gestione

La responsabilita della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicita, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e dell'imposta comunale sugli immobili, della tassa occupazione suolo pubblico, compete al Funzionario Responsabile del tributo specifico designato dal Sindaco.

Art. 7

Modalità di pagamento

In via generale, e salvo le eventuali diverse modalita introdotte da norme primarie, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune pu6 essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante versamento sul conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi,

ovvero sul conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di Tesoreria o al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi e/o altre modalità informatiche qualora attivate.

Per il pagamento dei tributi, la riscossione, sia volontaria che coattiva, è effettuata osservando le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e ai Decreti Legislativi n. 46/99 e n. 112/99.

Art. 8
Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascun tributo, gestito direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonchè di qualsiasi altro adempimento posto a carico del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.
2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.
3. La Giunta comunale, su proposta motivata del funzionario responsabile, può affidare a terzi con convenzione ogni attività di rilevazione materiale dei presupposti necessari all'accertamento dell'entrata.

Art.9
Garanzie del contribuente sottoposto a controllo dei dati delle superfici imponibili

1. Nell'ambito dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi il Comune esercita i poteri conferiti dall'art.73 del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n.507 nel rispetto delle norme contenute nei commi seguenti.
2. Nell'avviso di accesso previsto nel secondo comma dell'art.73 del citato DLGS n.507/93, deve essere richiamata la facoltà del contribuente di farsi assistere, durante l'accesso, da un professionista abilitato alla difesa innanzi agli organi di giustizia tributaria.
3. L'accesso può avere luogo, per le abitazioni, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 dei giorni feriali, mentre per i locali adibiti ad attività produttive o di servizio si terrà conto dell'orario ordinario del loro esercizio.
4. Su richiesta del contribuente deve darsi atto, nel verbale delle operazioni delle osservazioni e rilievi del contribuente o del professionista che l'assista.
5. Copia del verbale è consegnata al contribuente che dispone di 30 giomi per comunicare osservazioni e richieste che devono essere valutate dal responsabile del tributo.
6. L'Avviso di Accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine indicato nel comma precedente, salvo casi di motivata urgenza.

Art.10
Rapporti con il contribuente

1. I rapporti tra il contribuente e ii Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Il responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con ii minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.
3. Al contribuente residente in altri Comuni o all'estero è fornita, su richiesta e per le vie brevi (telefoniche o informatiche) ogni informazione sulle modalita di applicazione delle imposte e tasse comunali.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'Amministrazione Comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 Agosto 1990 n.24 1, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.
5. Per i tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il contribuente deve essere invitato a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giomi dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora a seguito della liquidazione emerga Ia spettanza di un minor rimborso di imposta ri spetto a quello richiesto.

Art. 11
Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del Comune sono motivati secondo quanto prescritto dall'art.3 della legge 7 Agosto 1990 n.24 1, concemente Ia motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento a un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama. Tale allegazione non è obbligatoria qualora al Comune risulti che l'atto richiamato è gia stato formalmente comunicato al contribuente in precedenza oppure che si tratti di informazione fornita dal sistema informativo del Ministero delle Finanze, nel qual caso è sufficiente Ia sola indicazione della provenienza di tale informazione.
2. Gli atti del Comune e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

   - l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento.

- l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
- Le modalita, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorita amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
- Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito da cartella di pagamento non evase.
- Gli atti di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- La comunicazione degli Avvisi se effettuata a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, deve avvenire in plico sigillato al fine di garantire che il loro contenuto non venga a conoscenza di soggetti diversi dal loro destinatario.

Art. 12
Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.
2. Il funzionario è comunque tenuto ad annullare il provvedimento illegittimo, anche se divenuto definitivo, nei casi in cui emerga che si tratti di errore di persona, doppia imposizione, errori di calcolo nella liquidazione del tributo, preesistenza di requisiti per ottenere agevolazioni e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.
3. Oltre ai casi previstisi nei precedenti commi, il funzionario può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilita di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:
   - probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
   - valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.
4. Gli elenchi distinti delle determinazioni assunte ai sensi dei precedenti tre commi sono trasmessi dal funzionario responsabile al Sindaco al termine di ogni bimestre (o semestre o anno).

Art. 13
Rappresentanza dell'ente in giudizio
Conciliazione giudiziale

1. Nelle controversie giudiziarie alle quali l'ente abbia deliberato di intervenire il funzionario responsabile del tributo è l'organo di rappresentanza del Comune, limitatamente al giudizio di primo grado.
2. Egli può anche accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale proposta dalla parte ai sensi e con gli effetti dell'art. 48 del D.Lgs. 31.12.1992 n. *546* come modificato dall'art.2 del DL. 123/96. Per ogni conciliazione intervenuta, il funzionario responsabile relaziona a fine mese alla Giunta comunale motivando analiticamente sulla sua opportunità per l'Ente, in fatto e in diritto.

Art. 14
Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonchè delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e D.Lgs 112/99 possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti a seguito di accertamento od iscrizione a ruolo, alle condizioni e nei limiti seguenti:
   - durata massima: dodici mesi ed in rate bimestrali;
   - decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
   - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
   - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
4. Una volta iniziate Ie procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a L. 20.000.000, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.
5. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due, le rate dei ruoli per la riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di cui all'art.72, comma 3, del DLGS *n.507/93.*

Art. 15
Rimborsi

1. I rimborsi non vengono disposti qualora Ic somme da riconoscere siano inferiori o uguali a £.20.000 per anno ad esclusione agli incassi riferiti alla COSAP temporanca, all'Imposta di Pubblicità e ai diritti sulle Pubbliche affissioni temporanee.

2. Qualora il mancato riconoscimento del rimborso seppure parziale, derivi da fatti e/o circostanze non segnalate dal contribuente, ma dei quali il Comune è a conoscenza, il Comune medesimo informa il contribuente, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti

Art. 16
Sanzioni

Per la determinazione delle Sanzioni, fermi restando i limiti minimi e massimi stabiliti dalle legge e, per i limiti minimi, quelli diversi fissati dat regolamento locale ai sensi dell'art. 50 della legge 27 Dicembre 1997 n.449 e si applicano le norme del regolainento locale per Ia determinazione delle sanzioni tributarie amministative.

Art.17
Cause di non punibilità

1. Non sono irrogate sanzioni nè richiesti interessi moratori al contribuente qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorchè da questo successivamente modificate e debitamente pubblicizzate, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori del Comune.
2. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta. Non sono considerate tali, e sono quindi sanzionabili, l'omissione della dichiarazione o denuncia, anche se il contribuente ha corrisposto ii tributo nella misura dovuta, e la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti, nonchè l'omessa restituzione del questionario o la restituzione del medesimo non compilato.

TITOLO III
RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 18
Riscossione

1. La riscossione dei tributi può essere gestita in proprio dall'Ente o essere affidata, a patto che ciò non comporti oneri aggiuntivi per il contribuente, con procedura ad evidenza pubblica, ai soggetti individuati dall'art. 52, c. 5, lett. b) del D.Lgs 446/97 e svolta:
   - A mezzo di aziende speciali (art. 113, comma 1, lett. c) del D.Lgs 267/2000);
   - A mezzo di Soc. Miste;
   - A mezzo di Società (per Azioni o a Responsabilità Limitata) a prevalente capitale pubblico locale, ex art. 113, comma 1, lett. e) del D.Lgs267/2000;
   - In forma associata (convenzione, consorzio, unione di comuni);
   - attraverso i cncessionari della riscossione di cui al D.Lgs 112/99;

– con i soggetti iscritti all'aposito albo ministeriale (D.M. 289/2000)

2. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e daL D.P.R 28.1.1988 n. 43, qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.
3. Qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in propnio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dat R.D. 14/01/1910 n.639.

Art.19
Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato per l'adempimento con gli atti di cui al precedente art. 9.
2. Tuttavia, le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per Ia riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art 20
Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di L. 32.000 complessive.

2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica quatora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del Funzionario responsabile.

Art.21
Affidatari dei servizi tributari

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali affidatari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997 n.446.

Art.22
Trattamento dei dati personali

I dati personali e/o sensibili utilizzati e raccolti saranno trattati secondo quanto disposto dal vigente regolamento per la tutela dei dati personali e dalla normativa vigente.

Art. 23
Vigenza

E' abrogata ogni altra norma di regolamenti comunali contrastanti con quelle del presente regolamento.

Art. 24
Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera di adozione, il regolamento:

- è ripubblicato per 15 giorni all'albo pretorio.
- È inviato, con la delibera, alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, giusto direttive impartite dalla circolare n.241/B emessa dal Ministero ii 29/12/2000.